



TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro

N.R.G. 6461-1/2024

Il Giudice del Lavoro

Letto il ricorso che precede;

letta la istanza di autorizzazione alla notifica del ricorso ai “controinteressati” con modalità alternative a quelle normalmente previste dalla legge, ai sensi dell’art. 151 c.p.c.;

ritenuto che nel caso di specie la notifica con modalità diverse da quelle previste dalla legge è resa opportuna dalle particolari circostanze della fattispecie, ovvero dalla necessità di notificare l’atto ad un numero elevato ed indifferenziato di soggetti che potrebbero essere negativamente incisi da un eventuale accoglimento del ricorso;

FISSA

per la discussione del ricorso cautelare l’udienza del 12.2.2025.

Dispone che copia del presente decreto e del ricorso introduttivo vengano notificate alla controparte a cura di parte ricorrente, entro il 13.1.2025.

AUTORIZZA la notifica del ricorso e del presente decreto ai controinteressati, a cura di parte ricorrente, mediante la pubblicazione integrale del ricorso e del decreto sul sito internet del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

FISSA

per la discussione del ricorso ordinario l’udienza del 17.9.2025. Dispone che copia del presente decreto e del ricorso introduttivo vengano notificate alla controparte, a cura di parte ricorrente, entro il termine di legge.

AUTORIZZA la notifica del ricorso e del presente decreto ai controinteressati, a cura di parte ricorrente, mediante la pubblicazione integrale del ricorso e del decreto sul sito internet del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

VISTO l’art. 127 ter cod. proc. civ., introdotto dall’art. 3, comma 9, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, di attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206,

DISPONE



che la udienza sia sostituita dal deposito di NOTE SCRITTE, contenenti le sole istanze e conclusioni, da effettuarsi entro e non oltre LE ORE 7.00 delle date sopra indicate.

PRECISA

- 1) che, qualora nessuna delle parti provveda al deposito delle note nel termine assegnato, si procederà ai sensi degli artt. 181 e 309 cod. proc. civ. e, pertanto, sarà concesso un nuovo termine perentorio per il deposito di dette note, ovvero verrà fissata udienza;
- 2) che, qualora nessuna delle parti depositi le note nel nuovo termine, ovvero non compaia all'udienza, il giudice ordinerà che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiarerà l'estinzione del processo.

Salerno, 13/12/2024

Il Giudice
Dott. ssa Francesca D'Antonio

Il Giudice del Lavoro

Letto il ricorso che precede;
visti gli artt. 669 bis e ss. c.p.c.;

FISSA

La comparizione personale delle parti per l'udienza del ore . Dispone che copia del presente decreto e del ricorso introduttivo vengano notificate alla controparte, a cura di parte ricorrente, entro il .

Salerno, 13/12/2024

Il Giudice del Lavoro
Dott. ssa Francesca D'Antonio

